

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 087 /CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d' Appello,
nella riunione tenutasi in Roma il 22 febbraio 2016,
si è pronunciata sul seguente argomento:

Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Salvatore Catalano, Prof. Sergio Lariccia, Dott. Costantino Salvatore, Prof. Salvatore Lucio Patti, Prof. Domenico Porpora, Dott. Putti Giorgio, Prof. Silvio Traversa – Componenti.

1. RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE (AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S.), IN ORDINE ALL'ART. 22 BIS DELLE N.O.I.F.

PREMESSO

Il Presidente Federale, con lettera in data 12 febbraio 2016 (prot. 10351), ha richiesto a questa Sezione consultiva della Corte Federale di Appello un parere in ordine all'interpretazione da darsi all'art. 22-*bis* delle N.O.I.F., in relazione agli articoli 444, 445, comma 1-*bis*, e 653 del codice di procedura penale.

Il quesito posto è volto, in particolare, a chiarire se l'art. 22-*bis* delle NOIF – che, dettando disposizioni in tema di onorabilità, stabilisce la decadenza dalle cariche sportive societarie per coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno per una serie di delitti previsti dalle norme ivi richiamate – debba trovare applicazione anche quando la condanna sia pronunciata nei casi in cui siano le parti (imputato e pubblico ministero) a chiedere al giudice l'applicazione della pena: il c.d. patteggiamento.

Il dubbio interpretativo circa l'applicazione dell'art. 22-*bis* delle NOIF, che ha indotto il Presidente federale a richiedere il parere di questa Corte, sembra nascere dalla circostanza che l'art. 445 c.p.p., nel regolare gli effetti dell'applicazione della pena nel caso di patteggiamento, al comma 1-*bis* stabilisce, da un lato, che tale sentenza “non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi” e, dall'altro, che “Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.

CONSIDERATO:

Alla stregua del quesito posto, si osserva che l'art.22-*bis* delle NOIF, diretto a tutelare il principio di onorabilità di coloro che dirigono o collaborano alla gestione di società e associazioni sportive, collega l'assunzione o il mantenimento di tali cariche, tra l'altro, alla circostanza che gli stessi non “siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno” per i delitti elencati dalla stessa disposizione.

E' di tutta evidenza, dunque, come la norma pretenda, a mò di requisito ineludibile per poter assumere cariche sportive nell'ambito delle società di calcio, che il soggetto che assume o mantiene la carica non sia incappato o non incappi in una condanna ad una certa pena detentiva, per determinate e non poche fattispecie, con sentenza passata in giudicato.

Orbene, già il fatto che trattasi di un requisito speciale di onorabilità, che entra in gioco a fronte di violazioni comportamentali aventi addirittura rilevanza penale ed il crisma del giudicato, impone un approccio interpretativo che non può essere quello stringentemente letterale.

E' bensì vero che le disposizioni del codice di procedura penale richiamate in premessa pongono talune limitazioni negli effetti dell'applicazione di sentenze conseguenti a patteggiamento (in particolare l'inefficacia nei giudizi civili o amministrativi, con salvezza, però, degli effetti di cui all'art. 653 c.p.p., ribaditi e ripresi dal Codice di giustizia del CONI all'art. 39, circa l'efficacia della sentenza penale irrevocabile di condanna nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso), ma è altrettanto vero che, per quanto qui precipuamente interessa, in virtù del chiaro ed assorbente disposto dell'art. 445, comma 1-*bis*, secondo ed ultimo periodo, tale tipo di "sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna", sia pure fatte salve diverse disposizioni di legge.

Ne consegue che, non essendo dato rinvenire altra e diversa disposizione di legge che costituisca limite all'applicazione della sentenza che pronunci la condanna a seguito di patteggiamento, nessuna conseguenza può farsi derivare in merito all'applicazione estensiva dell'art. 22-*bis* delle N.O.I.F. – che del resto non pone differenza alcuna in proposito – alle sentenze di condanna che derivino da patteggiamento, con condanna a pena detentiva superiore ad un anno relativa a determinati delitti, purché passata in giudicato.

Quanto sopra appare in linea, del resto, anche con i principi autorevolmente affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, e ripresi dal Giudice delle leggi, per i quali si può ritenere che, all'esito delle analisi delle mutazioni subite dall'istituto del patteggiamento, pur non potendosi affermare che tali mutamenti abbiano condotto ad un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia, gli stessi "stanno comunque univocamente a significare che il regime dell'equiparazione, ora codificato..., non consente di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna (ordinaria) che non siano categoricamente escluse" (Corte Cost. 18 dicembre 2009, n. 336).

Per questi motivi nei termini di cui sopra è il parere della Sezione Consultiva.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 marzo 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio